

Spettabile

Equitalia S.p.A.

Trasmissione PEC a:
equitalia@pec.equitaliaspa.it
direzione@pec.equitaliariscossione.it

Oggetto: **Articolo 6, comma 10, lett. e-bis) D.L. 22 ottobre 2016, n. 193. DIFFIDA DALL'ACCETTARE DOMANDE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CARTELLE RELATIVE A CONTRIBUTI E SANZIONI DOVUTE DAI GEOMETRI ALLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI.**

Il sottoscritto Fausto Amadasi, Presidente e legale rappresentante della **Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri**, con sede in Roma, in Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 4 – 00196

PREMESSO CHE

- L'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 dispone che relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche in forma rateale applicando gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973:
 - a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
 - b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- il medesimo D.L., all'art. 6 comma 10, lett. e-bis), a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, dispone che "10. **Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: ... e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali**";
- la disposizione *de qua* di colloca nell'ambito dell'intervento teso alla soppressione, a far data dal 1 luglio 2017, del Gruppo Equitalia e alla riattribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, che le svolge mediante un ente pubblico economico, strumentale alla stessa Agenzia, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione;

- l'articolo in oggetto non chiarisce quali siano gli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali, e se le sanzioni escluse dalla definizione agevolata siano quelle diverse da quelle relative a tali obblighi/premi o propriamente quelle relative a tali obblighi;
- l'applicazione letterale di tale norma avrebbe un consistente impatto economico sulla scrivente Cassa, tale da incidere gravemente sulla sostenibilità previdenziale dell'Ente che attualmente ha come obiettivo, imposto dal legislatore, l'equilibrio in un orizzonte temporale di cinquanta anni;
- la ricostruzione normativa fondata su una lettura sistematica e logica e sulla natura stessa di Equitalia, conduce invece ad affermare che tale provvedimento riguardi esclusivamente i carichi affidati agli agenti della riscossione da parte dell'Erario, che è obbligato ad affidarsi ad Equitalia per la riscossione dei propri crediti. Diverso è il discorso dei carichi affidati dalle Casse, alle quali è invece consentita la scelta delle modalità di riscossione dei propri crediti contributivi, in virtù dell'autonomia gestionale e patrimoniale ex D.Lgs. 509/1994 e per le quali Equitalia può essere assimilato ad un fornitore di servizi (nella fattispecie di riscossione) operante sulla base di un'apposita convenzione;
- la natura giuridica della Cassa e la sua autonomia finanziaria e regolamentare, sono state di recente suffragate anche dalla Corte Costituzionale, in particolare con l'ordinanza n. 254/2016 e con la sentenza n. 7/2017;
- l'impianto normativo e regolamentare della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri prevede meccanismi propri per la regolarizzazione delle omissioni contributive degli iscritti e per la validità delle singole annualità contributive, in applicazione di disposizioni nel tempo approvate dai Ministeri Vigilanti;

* * *

Tutto ciò premesso lo scrivente, in nome e per conto della Cassa Italiana di Previdenza e di Assistenza dei Geometri, al fine di evitare danni ulteriori *in primis* alla CIPAG e ai propri Associati

DIFFIDA

Equitalia S.p.A. dall'accettare e comunque dall'accogliere domande finalizzate alla definizione agevolata delle somme demandate dalla CIPAG ad Equitalia per violazioni di obblighi in capo agli iscritti in applicazione dei propri regolamenti adottati nel tempo in virtù dell'autonomia concessale dalla legge (codice ente _____), avvertendo sin d'ora che, in caso contrario, sarà ritenuta responsabile per i conseguenti danni subiti dalla CIPAG.

Distinti saluti.

Fausto Amadasi
